



COMUNE DI RAPAGNANO

Provincia di Fermo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 10 Del 30-04-2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **09:30**, nella solita sala delle adunanze consiliari, di questo comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Ordinaria** in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SEN. REMIGIO CERONI	P	TERRIBILI RONALD	P
BIONDI MARCELLO	P	CATINI MONICA	P
MATTEI GIACOMO	P	STORTONI MICHELA	A
SENZACQUA FABIO	A	BELLETTI SARA	A
QUATRINI ALESSANDRO	P	MARCHIONNI TONINO	A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor SEN. REMIGIO CERONI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CONCETTI CARLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 01.01.2014 basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- **TARI** (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 e da 681 a 691 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATI i commi 659 - 660 - 682 - 683 – 688 – 689 -690- 691 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

VISTO il Regolamento relativo alla Tari, approvato dal Consiglio Com.le con deliberazione n. 13 dell'11/7/2014;

VISTO il comma 683 che prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le tariffe Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO l'art 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, fatto proprio con l'articolo 12, comma 2 del Regolamento comunale sulla Tari, che cita “Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'art 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19/11/2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che in relazione al comma 652, sopracitato:

- la Tari potrà mantenere sostanzialmente la medesima disciplina semplificata introdotta dal D.L. 102/2013, convertito con la legge n. 133/2013 ed applicata nel Comune di Rapagnano per l'anno 2014 e precedenti;
- nella nota di lettura Ifel dell'art 5 del D.L 102/2013 riferito alla Tares semplificata si citava“ nella normativa vigente il riferimento al DPR n. 158/99 è esposto in termini di rispetto dei criteri in esso contenuti e non già obbligo alla pedissequa osservanza del dispositivo di graduazione anche nella relazione al disegno di legge di conversione del citato decreto si afferma che nella misurazione delle tariffe viene meno l'unicità del riferimento al regolamento di cui al DPR 158/99 recante il metodo normalizzato.
- la volontà di rendere meno stringenti i criteri di legge, dando la facoltà ai comuni di conservare le precedenti categorie di attività e coefficienti di produzione rifiuti qualora possano ritenersi espressive di omogenea capacità di produrre rifiuti, senza alcuna predeterminazione;

DATO ATTO che:

- il Comune di Rapagnano applica dal 2012 un sistema di T.a.r.s.u evoluta sulla base del principio di “ chi inquina paga”, al fine di mitigare l'impatto finale sull'utenza, articolando le fasce di utenza domestica in 5 categorie diversificate per componenti il nucleo familiare e l'utenza non domestica distinta per categorie merceologiche di appartenenza, garantendo la copertura integrale del costo del ciclo dei rifiuti;
- il Comune di Rapagnano effettua dall'anno 2012 la raccolta differenziata con il metodo della raccolta in prossimità delle residenze degli utenti – raccolta differenziata spinta;
- sulla base dei costi dell'anno 2015 di cui al Rendiconto 2015, in €. 198.951,43 e dell'importo di cui al Ruolo Tarsu per l'anno 2015, € 194.000,00 si è raggiunta una copertura del 97,511% ;
- la percentuale di raccolta differenziata nell'anno 2015 è stata pari a 67,38% ;
- l'importo delle entrate non introitate nell'anno 2015 e precedenti sono in corso di accertamento ed iscrizione a ruolo coattivo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

DATO ATTO che, contestualmente, all'approvazione del Piano Finanziario è necessario procedere anche all'approvazione delle tariffe della tassa finalizzate alla copertura dei costi del servizio come desumibili dal piano finanziario stesso;

DATO ATTO che il rispetto del metodo si ha nella misura in cui il gettito complessivo della tassa copre integralmente i costi del servizio quantificati in base al Piano Finanziario;

RITENUTO di mantenere gli stessi criteri utilizzati nel 2013, 2014, 2015 e le medesime categorie e tariffe applicate sulla base dei seguenti motivi:

- l'attuale e perdurante crisi economica che investe il nostro Paese impone ai comuni di limitare al massimo ogni tipo di manovra che determini un ulteriore aggravio della situazione economica dei cittadini;

- in assenza di una organizzazione puntuale del servizio e di dati che misurino l'effettiva produzione di rifiuti di entrambe le categorie, il Comune deve necessariamente definire un criterio di ripartizione razionale di costi tra utenze domestiche per cui si rende necessario commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie presuntiva;

- si intende rendere più equa e sostenibile l'applicazione del tributo, ferma restando la previsione del gettito necessario alla copertura integrale dei costi del servizio;

- si intende procedere alla copertura integrale dei costi mediante applicazione di una tariffa unica, in luogo della binomia prevista dal metodo normalizzato, al fine di ridurre l'impatto che la quota variabile, in considerazione del diverso metodo di calcolo, determinato a carico delle utenze - una piccola parte dei costi è parzialmente coperta da trasferimenti ministeriali per quanto di competenza delle Scuole statali;

RILEVATO che il tributo comunale deve essere versato al Comune, in n. 2 rate la cui scadenza annuale risulta rispettivamente (art. 30 del Regolamento Comunale):

-16 maggio

-16 novembre

RITENUTO opportuno per l'anno corrente spostare la prima rata di pagamento (16 maggio) al 30 giugno 2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 - legge finanziaria per il 2007 - la quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il D.M. 28.10.2015 che differisce al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, spostato ulteriormente al 30.04.2016 dal D.M. 1.03.2016;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante trasmissione telematica con l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.L.gs 360/1998 entro il termine il 14 Ottobre 2016 in riferimento all'art.1, comma 14 lettera e) della Legge finanziaria n. 208/2015;

VISTA la Legge 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2016 le tariffe adottate per l'anno 2015 in quanto le stesse garantiscono la totale copertura del costo del servizio;

RICHIAMATO l'art. 193 comma 2 del D.L. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n. 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.L.vo 267/2000;

PROCEDUTOSI alla votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti n. 6.

Votanti n. 6.

Favorevoli n. 6.

DELIBERA

1-di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2-di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2016, (allegato "A"), relativo anche alla dimostrazione della copertura del costo del servizio anno 2016.

3-di approvare le Tariffe componente TARI anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dall'allegato prospetto "B";

4-di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1^ gennaio 2016 sono quelle adottate già negli anni 2014 e 2015 e garantiscono la totale copertura del costo del servizio.

5-di dare atto altresì che in base all'art 1 comma 444 della legge n. 228/2012, il Comune potrà modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri entro la data di cui all'art 193, comma 2 del Tuel;

6-di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 Ottobre 2016 in riferimento all'art.1, comma 14 lettera e) della Legge finanziaria n. 208/2015;

7-di dare atto che il relativo versamento per l'anno 2016 deve essere effettuato con il Modello F24, che verrà inviato ai contribuenti da parte dell'Ufficio Com.le, in due rate con scadenza:

- **30 giugno 2016**
- **16 novembre 2016**

*E' consentito effettuare un unico versamento entro la scadenza della prima rata : 30 giugno 2016
(art. 30 del Regolamento Com.le);*

7- DI RENDERE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4, del Tuel n. 267/2000, data l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

Il Presidente
F.to SEN. REMIGIO CERONI
CARLA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CONCETTI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 23-05-2016

Rapagnano, li 23-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CONCETTI CARLA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il: 30-04-2016

- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.
- Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Rapagnano, li 23-05-2016

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA CONCETTI CARLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Rapagnano, li 23-05-2016

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA CONCETTI CARLA
